

STATUTO

Art 1 - Denominazione e sede

È costituita una Associazione denominata **Associazione Monte Tabor Ente del terzo settore ETS**. La Associazione ha sede in Milano. L'Associazione non ha finalità di lucro.

Art 2 - Durata

La Associazione Monte Tabor ha durata illimitata

Art 3 - Finalità

Finalità generale della Associazione Monte Tabor è il rinnovamento, su basi moderne, del concetto cristiano di malattia, di medicina e di ospitalità a favore dei sofferenti, degli anziani, degli infermi e di tutte le persone fragili secondo i propositi del Fondatore Sac. Prof. Luigi Verzé e cioè il culto della dignità della persona umana, il senso della preziosità della vita, la carità cristiana, l'abolizione di ogni discriminazione di trattamento, la fede nella Divina Provvidenza.

In particolare, l'Associazione Monte Tabor, richiamandosi al mandato evangelico: "Andate, insegnate e guarite" (Matteo, X, 8), si propone di promuovere una più moderna e cristiana attenzione verso la malattia e verso la medicina, e cioè verso l'uomo nel suo duplice momento di spettatore e attore della sofferenza.

Art 4 - Attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117. —

Svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n° 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104 e alla legge 22 giugno 2016 n° 112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento od al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c della legge 6 giugno 2016 n°

106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n° 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n° 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione potrà ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs 3 luglio 2017 n° 117:—

- erigere e/o acquistare e gestire strutture socio assistenziali, ospedaliere ed ambulatoriali nonché strutture ausiliare e complementari a queste rivolte alle persone anziane o a soggetti fragili e malati;

- erigere e/o acquistare e gestire, nello stesso spirito di moderna e cristiana solidarietà, strutture residenziali per pazienti ospedalieri e per i loro congiunti idonee per la convalescenza ed al soggiorno temporaneo;

- erogare servizi ricettivi e di somministrazione di alimenti e bevande;

- svolgere attività agricole e di produzione e vendita di prodotti agricoli preferibilmente condotte con metodi e logiche biologiche e biocompatibili;

- erigere e gestire scuole di ogni ordine e grado; promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni, centri di documentazione nonché redigere e pubblicare testi e libri di qualsiasi genere che contribuiscano a far partecipare allo spirito ed agli sviluppi dell'intera opera Monte Tabor;

- organizzare attività di raccolta fondi utilizzando i più opportuni strumenti di comunicazione ed informazione;

- svolgere ogni attività, in Italia e/o all'estero, di tipo immobiliare e/o finanziaria idonea a permettere la realizzazione degli scopi sociali e/o la valorizzazione del patrimonio. Potrà altresì assumere ed alienare partecipazioni in enti e società di ogni tipo aventi scopo analogo, affine o complementare con l'oggetto sociale.

Tutte le attività anzi indicate potranno essere agite anche attraverso enti o società all'uopo costituite e controllate.

La Associazione potrà contrarre mutui e prestare garanzie anche reali e fideiussioni per obbligazioni proprie e/o di società od enti partecipati nonché erogare prestiti ad enti e società collegate e/o controllate.

Art. 5 - Patrimonio e risorse

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

Il patrimonio può essere alimentato da:

- conferimenti di beni materiali, immateriali e denaro destinati all'incremento del patrimonio;

- elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione al patrimonio;

- rendite o avanzi della gestione destinati dal consiglio ad incremento del patrimonio;

- proventi derivanti dalla gestione finanziaria e da dividendi delle partecipate;

- contributi della Comunità Europea od altri organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni e di altri Enti od istituzioni pubbliche;

È vietata ogni forma di distribuzione di utili od avanzi di gestione anche in forma indiretta.

La Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi con le seguenti risorse economiche:

- proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- entrate derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati;
- donazioni e/o disposizioni testamentarie;
- altre entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale.

Quando risulta che il patrimonio si è ridotto di oltre un terzo al di sotto del limite di legge l'organo amministrativo, od in caso di sua inerzia l'organo di controllo, deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 6 - Associati

Possono essere associati tutte le persone fisiche e/o giuridiche che condividono i valori della Associazione e si impegnano a contribuire al suo sviluppo.

Sono ammissibili le persone fisiche che dimostrino di condividere le idealità dell'Ente e che, in qualsiasi modo, contribuiscano al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone. Sono ammissibili le persone giuridiche che abbiano scopi compatibili con quelli dell'Associazione.

Sono denominati Associati Dedicati coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della Associazione od hanno dedicato o dedicano la loro vita umana e professionale allo sviluppo dell'Opera Monte Tabor. L'elenco di queste persone è riportato in una specifica sezione del libro degli associati. Spetta agli Associati Dedicati valutare ed attribuire, a maggioranza, la qualità di Associato Dedicato a coloro i quali ne facciano richiesta. Nel caso di rigetto della richiesta, gli Associati Dedicati devono entro sessanta giorni, motivare la propria decisione e comunicarla al soggetto interessato. Entro i sessanta giorni successivi il richiedente può chiedere che sulle motivazioni del provvedimento di rigetto dell'istanza da parte degli Associati Dedicati si pronunci l'Assemblea dell'Associazione che delibererà nella sua prima riunione con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 7 - Adesione alla Associazione - Decadenza

Coloro i quali, persone fisiche e/o giuridiche, intendano assumere il ruolo di associato presentano motivata domanda all'Organo Amministrativo che, esaminata la richiesta, con propria delibera dichiara l'avvenuto riconoscimento.

La domanda dovrà esprimere la esplicita adesione allo statuto della Associazione nonché l'impegno all'approfondimento e al fattivo, personale coinvolgimento con gli ideali e le attività della Associazione così come espresse dall'art. 3 e 4 dello Statuto.

Nel caso di rigetto della domanda, l'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la propria decisione e comunicarla al soggetto interessato.

Il proponente la domanda rigettata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà nel più breve tempo possibile nei termini ordinari.

Gli Associati decadono per morte, per dimissioni, per estinzione dell'Ente,

per mancata ingiustificata partecipazione alle assemblee di qualsiasi natura durante un biennio, per comportamento contrario allo statuto dell'Associazione, ritenuto tale in prima istanza per giudizio dell'Organo Amministrativo. Eventuali controversie che avessero ad insorgere saranno sottoposte all'esame dell'assemblea degli Associati che con propria delibera espressa nei termini ordinari assumerà tutte le necessarie determinazioni.—
L'elenco degli Associati risulta dalle trascrizioni riportate in apposito libro degli associati.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il soggetto incaricato della revisione contabile dei conti.

Art. 9 - Assemblea - Competenze

Tutti gli associati formano l'Assemblea. All'Assemblea compete di:

- nominare e revocare i componenti dell'Organo Amministrativo;
- nominare il Presidente dell'Organo Amministrativo;
- nominare e revocare, quando previsto, i membri dell'Organo di controllo;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio ed il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale.

Si raduna inoltre per trattare tutte le altre materie di sua competenza ex lege oltre che per ogni altro argomento che l'Organo Amministrativo crederà di sottoporre. L'Assemblea sarà inoltre convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno metà degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta. Nessun associato può rappresentare, oltre se stesso, più di altri tre associati. Ogni associato anche persona giuridica ha diritto ad un voto.—
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo. —

Art. 10 - Riunioni dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea sono valide:

- in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli associati;—
- in seconda convocazione (che deve seguire dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione) con qualunque numero di associati presenti.—

Spetta al Presidente dell'Organo Amministrativo convocare l'Assemblea. La convocazione potrà avvenire per lettera raccomandata, mail, PEC od ogni altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data del giorno previsto per la riunione.

Le riunioni potranno svolgersi anche a distanza mediante l'ausilio di adeguati supporti informatici idonei a permettere la espressione in video e o audio delle opinioni di ciascun associato e purché il Presidente ed il

Segretario designato siano in grado di verificarne la identità.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere relative alle cariche sociali, alle modifiche statutarie ed alla trasformazione scissione o fusione ed alla liquidazione occorrerà il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati.

Il Presidente, coadiuvato da un Segretario indicato dall'Assemblea, cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea che saranno trascritti in apposito libro.

Art. 11 - Organo di amministrazione -composizione e nomina

L'Organo Amministrativo è composto da un numero variabile di membri con numero minimo di tre e numero massimo di sette membri. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea degli Associati che procede alle nomine. I membri dell'Organo Amministrativo, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, possono essere associati o persone esterne. Non possono invece essere membri dell'Organo Amministrativo le persone giuridiche. L'Assemblea nomina il presidente dell'Organo Amministrativo scegliendolo fra gli Associati Dedicati.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrativo sia composto di tre membri almeno uno di questi deve essere scelto fra gli Associati dedicati. In tutti gli altri casi (da quattro a sette) almeno due membri devono essere scelti fra gli Associati dedicati.

Tutti i membri dell'Organo Amministrativo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Organo Amministrativo elegge al suo interno un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Ai membri dell'Organo amministrativo non competete alcun compenso a meno del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 12 - Organo di Amministrazione - funzionamento

L'Organo Amministrativo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno nonché quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei suoi membri in carica.

Spetta al Presidente convocare la riunione e stabilirne l'ordine del giorno.

La convocazione andrà effettuata mediante lettera raccomandata, mail, PEC od altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

In caso di urgenza e/o necessità, la convocazione può essere operata mediante mail, PEC o telegramma, inviata 48 ore prima del giorno/ora prevista per la riunione.

Le sedute dell'Organo Amministrativo potranno svolgersi in ogni luogo purché sul territorio nazionale e sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti.

Le riunioni potranno svolgersi anche a distanza mediante l'ausilio di adeguati supporti informatici idonei a permettere la espressione in video e o audio delle opinioni di ciascun membro purché il Presidente ed il segretario designato siano in grado di verificarne la identità

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più membri, l'Organo Amministrativo procede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I membri così nominati - la cui nomina deve essere sottoposta

al vaglio della prima assemblea successiva alla loro cooptazione - scadono con gli altri in carica.

Qualora durante un mandato venga a mancare la maggioranza dei membri decade l'intero Organo amministrativo.

Il Presidente, coadiuvato da un Segretario scelto tra i membri, cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'Organo Amministrativo che saranno trascritti in apposito libro.

Art. 13 - Organo di Amministrazione - Competenze

All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e per l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

L'Organo Amministrativo potrà delegare compiti inerenti la gestione dell'Ente ad uno o più componenti dell'Organo Amministrativo medesimo, nonché nominare procuratori speciali ad negoziare anche al di fuori dei propri membri e dell'Associazione stessa.

In ogni caso l'assunzione di qualsivoglia iniziativa che comporti un impegno finanziario che ecceda la somma di centomila euro deve necessariamente essere assunta con atto a firma congiunta del Presidente e di un Consigliere a meno che l'Organo di amministrazione con propria specifica delibera non abbia conferito esplicito mandato al Presidente o ad un membro del Organo Amministrativo o ad un procuratore.

Art. 14 - Organo di Amministrazione - Presidente

Il Presidente provvede a:

- promuovere ed assicurare, con mezzi idonei, l'attuazione dello spirito dell'opera quale risulta dalle intenzioni del Fondatore;
- convocare l'Assemblea e le riunioni dell'Organo Amministrativo nonché formularne l'ordine del giorno;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari;
- rappresentare l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi.

Il Presidente può assumere altresì i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza dell'Organo Amministrativo solo in caso di motivata urgenza e/o necessità per garantire il funzionamento dell'Ente con l'obbligo di sottoporli alla valutazione dell'Organo stesso nella prima riunione utile.

Spetta al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, assumere tutte le funzioni del Presidente.

Art. 15 - Organo di controllo

È istituito, ove ne ricorrano i requisiti di legge, un organo di controllo. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico. Il soggetto nominato deve essere iscritto al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero.

Nel caso di cessazione e/o dimissione l'Assemblea provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale è redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n° 117.

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi

